

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3624

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONASTERIO, AVOLIO, MICELI, CHIAROMONTE, CALASSO, CATALDO,  
D'IPPOLITO, FRANCO PASQUALE, GIORGI, LA BELLA, MAGNO, MARRAS,  
MATARRESE, MINASI, PELLEGRINO, POERIO, RAIÀ, SPECIALE**

*Presentata il 6 dicembre 1966*

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come la legge 15 settembre 1964, n. 756, sui contratti agrari, abbia trovato, in sede di applicazione, notevoli ostacoli, per la tenace opposizione dei proprietari concedenti alle poche disposizioni moderatamente innovatrici in essa contenute. Numerose sono, così, le controversie sorte, nelle sedi sindacali come in quelle giudiziarie, tra le parti, in tema d'interpretazione dell'una o l'altra norma, anche quando la lettera e lo spirito delle formulazioni della legge e l'intenzione del legislatore, quale si era manifestata nelle relazioni e nel dibattito parlamentare, non pareva potessero prestarsi ad incertezze od equivoci.

Particolarmente furioso e pervicace si è manifestato il proposito dei proprietari-concedenti del Mezzogiorno di distorcere le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge in parola con il tentativo di sostenere, in tema di concessioni di fondi a colonia, una interpretazione della nozione di « nudo terreno » che, ove finisse con il prevalere, si tradurrebbe in una mostruosità sociale ed economica oltre che giuridica.

Si è sostenuto e si sostiene che, per quanto riguarda la ripartizione dei prodotti, non ci si debba riferire al momento iniziale del rapporto, che è invece il momento preso in considerazione dal legislatore, il quale usa ap-

punto il tempo presente, con l'espressione « conferisce ».

L'accettazione della suddetta interpretazione dei proprietari-concedenti avrebbe come conseguenza la stravaganza secondo cui basterebbe un leggero aumento di piantagioni per disapplicare l'articolo 9 e applicare l'articolo 10 e, per contro, basterebbe il deperimento di alcune piantagioni per tornare all'applicazione dell'articolo 9, con un continuo variare della norma applicabile, contrario alla certezza del diritto.

Appare, invero, evidente che ci si debba riferire all'apporto iniziale del concedente, così come si pratica in ogni rapporto.

La tesi dei concedenti è ancora più ingiusta ed antisociale, se si tiene presente il processo di accumulazione che ha determinato la formazione delle migliorie nel meridione.

Non si contesta ormai, neppure da parte degli studiosi di questioni agrarie più sensibili all'ispirazione delle classi padronali, che in vaste zone del Mezzogiorno, particolarmente nelle regioni pugliese e siciliana, una parte molto considerevole delle trasformazioni fondiariae e dei miglioramenti ha avuto come fondamento il rapporto a colonia migliorataria. Tale rapporto, com'è noto, è caratterizzato dalla concessione, da parte del proprietario, di particelle di nudo terreno (in

molti casi di fondi macchiosi e pietrosi, non arabili, da sempre incolti ed al più destinati alla pastorizia) con l'aggiunta talvolta di un apporto di capitali (partecipazione alle spese di scasso del terreno, corresponsione di talee, paletti od altro) per l'impianto di culture arboree od arbustive (di norma vigneto od uliveto).

La trasformazione dei fondi incolti ed improduttivi in terreno agrario ad elevata produttività, in base al predetto rapporto, è stata, così, effettuata totalmente o prevalentemente con il lavoro ed i capitali dei contadini.

Se si accolga la tesi dei concedenti, secondo la quale non deve assumersi, come criterio di distinzione tra « nudo terreno » (articolo 9 della legge) e terreno con « caratteristiche diverse » da quelle del terreno nudo (articolo 10 della legge), lo stato del terreno al momento in cui si è instaurato il rapporto contrattuale, si conviene implicitamente che anche nei rapporti a colonia migliorataria, sopra descritti, debbano applicarsi le ripartizioni previste dall'articolo 10 della legge e non quelle contemplate dall'articolo 9.

L'accoglimento di tale tesi si tradurrebbe, quindi, nell'assurdo che il colono avrebbe diritto alla medesima quota di prodotto sia nel caso in cui il proprietario gli abbia concesso un fondo già fornito di impianti arborei od arbustivi (« vestito », come si suol dire), che in quello nel quale l'impianto, com'è noto estremamente oneroso, di dette culture sia stato effettuato interamente o per la gran parte a proprie spese: che il riparto dei frutti si effettui nella stessa misura sia quando il contadino-coltivatore contribuisca alla produzione dei frutti stessi con il proprio lavoro e con il concorso nelle altre spese annuali di coltivazione, che quando abbia apportato anche, totalmente o parzialmente, gli ingenti capitali (d'importo grandemente superiore al valore di mercato del nudo terreno) necessari alla trasformazione del fondo (nel migliore dei casi suscettibile solo di culture erbacee — graminacee e leguminose — a bassissima resa) in un fiorente giardino (vigneto, uliveto, frutteto) a notevole reddito.

Non v'è persona, almenocché non sia dominata dal proprio interesse personale o dal deliberato proposito di tutelare gretti interessi di classe, che possa accogliere siffatta tesi, impossibile a sostenersi neppure sulla base dei principi basilari dell'economia capitalista, in quanto, se accolta, lascerebbe senza alcuna remunerazione i capitali investiti dal colono nel fondo.

Né certamente ha il minimo fondamento l'obiezione sollevata da alcuni concedenti (e purtroppo fatta propria da qualche magistrato, che a conforto di essa è giunto a sostenere in contraddizione con le più elementari nozioni di agraria, che il vigneto comincia a dar frutto il secondo anno dopo l'impianto), secondo la quale il rimborso delle spese d'impianto delle culture arboree od arbustive sarebbe stato assicurato al colono — per contratto — dall'assegnazione ad esso dell'intero raccolto per le prime annate (generalmente non più di cinque) seguite all'instaurazione del rapporto contrattuale.

La valutazione del reddito non percepito dal proprietario nelle dette annate non può, infatti, essere fondata sul frutto reso dal fondo trasformato, ma sul frutto che esso avrebbe dato se il colono non vi avesse effettuato i miglioramenti.

Tale principio è stato accolto fin dal 1887 dalla nostra legislazione. La legge 4627 (14 luglio 1887) « sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni e sulla commutazione e l'affrancamento di tutte le altre prestazioni fondiari perpetue » dispone, infatti, all'ultimo comma dell'articolo 4, che: « Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio il canone sarà determinato in proporzione alla rendita lorda, che si otteneva *prima della bonifica* ».

Per parte loro i coloni miglioratari e le organizzazioni che li rappresentano sostengono la tesi, a nostro giudizio ineccepibile, che i rapporti miglioratari in uso in molte province del Mezzogiorno — quando non abbiano le caratteristiche precisate dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 e dagli articoli 13 e 14 della legge 22 luglio 1966, n. 607 — siano da annoverarsi tra i contratti atipici contemplati dall'articolo 13 della legge 756 in parola. E, pertanto, ai suddetti rapporti devono applicarsi le disposizioni che regolano il tipo di contratto più analogo che, nella fattispecie, è quello contemplato dall'articolo 9 (concessione di nudo terreno). Hanno, così, affermato ed affermano il loro diritto, per analogia, alle quote di riparto dei prodotti, previste dal citato articolo 9 (fino all'80 per cento) e non a quelle contemplate dall'articolo 10 (aumento, in misura pari al 10 per cento, della quota spettante al momento della entrata in vigore della legge).

Sulla vertenza, che ha dato luogo a numerose liti giudiziarie, molte delle quali ancora in corso, la magistratura si è pronunciata in modo molto controverso. Così, il Tribunale civile di Bari — sezione Lavoro — nella

causa civile tra il colono Vito Nicola Liuzzi e la scuola agraria « Basile-Caramia » di Locorotondo (Bari) faceva proprie le tesi del colono e — con sentenza del 3 gennaio 1965 — gli assegnava i quattro quinti del prodotto.

Tale orientamento, confermato in successive sentenze emesse a conclusione di giudizi tra la medesima scuola agraria ed altri coloni, veniva ribadito dalla Corte di appello di Bari.

In senso analogo giudicava il Pretore di Nardò (Lecce), con sentenza del 22 novembre 1965, nella causa tra il colono Antonio Romeo e la concedente Ferramosca Leuzzi Maria Luisa, riconoscendo l'applicabilità dell'articolo 9 in un contratto con il quale la proprietaria concedeva nel 1955 al contadino un « nudo terreno » per l'impianto di un vigneto, partecipando ad una parte delle spese di trasformazione del fondo.

A conclusioni del tutto opposte — per un rapporto di colonia migliorataria analogo ai suddetti — giungeva invece il Tribunale di Taranto, con sentenza 3-23 novembre 1965, nella causa tra il colono Prisciano Giovanni d'Avetrana (Taranto) ed il conducente Dario Palescandolo. Tale sentenza veniva confermata il 5 luglio 1966 dalla Sezione agraria della Corte d'appello di Lecce, cui aveva ricorso il colono, malgrado il procuratore generale della Corte stessa, con documento del 12 maggio 1966, si fosse pronunciato per l'applicabilità, nel caso in esame, dell'articolo 9 della legge n. 756 in riferimento all'articolo 13 della legge stessa.

Per centinaia di contratti identici o simili a quelli citati, il Tribunale di Taranto emetteva successivamente sentenze che, tra l'altro, prevedono la condanna dei coloni al rilascio del fondo per grave inadempienza contrattuale.

Ad orientamenti sostanzialmente non dissimili a quelli espressi dal Tribunale di Taranto e dalla Corte d'appello di Lecce perveniva in alcune sentenze anche il Tribunale di Brindisi.

Non vi è chi non intuisca, onorevoli colleghi, quale grave tensione sociale e politica abbiano provocato in alcune province del Mezzogiorno, particolarmente nel Salento, le contraddittorie decisioni della magistratura, sulla questione, ed anzitutto le sentenze, come quelle del Tribunale di Taranto, che dovreb-

bero comportare l'estromissione (e per il colono Giovanni Prisciano, l'ha già comportata!), dai fondi, di contadini che, con la loro fatica di decenni, hanno trasformato in terreno agrario, in ricchi giardini, terre tenute nell'abbandono e nella desolazione dall'ignavia e dalla grettezza dei proprietari.

Con la proposta di legge che, onorevoli colleghi, sottoponiamo al vostro esame è nostro intendimento far sì che sia superato, con una interpretazione autentica, ogni dubbio, circa il concetto attribuito dal legislatore alla formulazione « nudo terreno » contenuta nell'articolo nove della legge n. 756.

A tal fine la nostra proposta, racchiusa in un articolo, precisa che « l'impianto, con o senza la partecipazione economica del concedente, sotto qualsiasi forma, nel corso del rapporto, quale che sia il momento in cui questo si è instaurato, di colture arboree o arbustive in qualunque misura, non esclude la qualifica di " nudo terreno " ».

Osservava nella sua relazione (pag. 27) alla legge, l'onorevole Renato Colombo, che l'innovazione che rivelerà, *soprattutto per i contratti in corso*, le conseguenze pratiche di maggiore rilievo è quella derivante da una precisa e tassativa definizione del " nudo terreno " *che resta tale, con le conseguenze relative alla inderogabilità* delle quote di riparto, anche in presenza di colture arboree *od arbustive fino al 10 per cento della produzione lorda vendibile* »...

Ben moderatamente innovativa si dimostrerebbe la definizione di « nudo terreno », anzi iniqua ed in contrasto con l'asserita esigenza sociale di una migliore remunerazione del lavoro contadino, se il legislatore non potesse argine ad interpretazioni che, deformando o addirittura capovolgendo la sua esplicita volontà, mentre sottraggono al contadino il compenso di tutto il lavoro speso nella trasformazione fondiaria, offendono in pari tempo l'opera mirabile di progresso e di civiltà che, con i loro sacrifici, i coloni hanno compiuto nelle campagne meridionali.

Confidiamo, pertanto, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge — ripristinando la certezza di un sacrosanto diritto, sul quale il legislatore non ha manifestato, in sede di discussione della legge n. 756, perplessità di sorta — riscuoterà i consensi e l'approvazione della grande maggioranza di voi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 è abrogato e sostituito con il seguente:

« Il godimento della casa colonica o di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare, secondo gli usi locali, e l'impianto, con o senza la partecipazione economica del concedente, sotto qualsiasi forma, nel corso del rapporto, quale che sia il momento in cui questo si è instaurato, di colture arboree o arbustive in qualunque misura, non esclude la qualifica di nudo terreno ».